

**Codice regionale dell'edilizia.**

**Art. 47**

*(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)*

**1.** Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all' articolo 18, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

(3)

**2.** Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 1.000 euro.

(1)(4)

**2 bis.** La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.

(2)

**3.** Nei casi in cui l'intervento comporti un incremento di superfici utili e di volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 29.

Note:

**1** Parole soppresse al comma 2 da art. 157, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 13/2014

**3** Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 9, L. R. 29/2017

**4** Parole soppresse al comma 2 da art. 117, comma 1, L. R. 6/2021